

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, BOLOGNA, MATTARELLI, FORNALE,
CAVALLARI NERINO, SINESIO**

Presentata il 6 novembre 1964

Autorizzazione all'istituzione di un corso straordinario per infermieri presso gli Enti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli ospedali, le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria, sono stati autorizzati ad istituire, previo consenso del Ministero della sanità, scuole per infermieri generici.

Con detta legge (articolo 12 delle norme transitorie) era fatto obbligo a tali scuole, di istituire, nel primo anno del loro funzionamento, corsi accelerati per coloro i quali, indipendentemente dal limite massimo di età (anni 30) avessero compiuto un tirocinio pratico con le mansioni di infermiere generico per almeno tre anni.

Senonché, con successiva legge, del 30 dicembre 1960, n. 1729, la possibilità, prevista al suindicato articolo 12 delle norme transito-

rie, veniva eliminata ed erano, quindi, soppressi, i corsi abbreviati.

Si verifica ora il fatto che, non avendo molti ospedali fruito della possibilità loro concessa dalla legge di effettuare i corsi accelerati, numerosi dipendenti degli stessi ospedali non possano partecipare neppure ai corsi normali avendo superato gli anni 30.

Per tale motivo, lavoratori specializzati in lunghi anni di attività nelle mansioni infermieristiche — che, di fatto, continuano a svolgere — non possono ottenere il necessario riconoscimento, con gravi conseguenze d'ordine sociale ed economico.

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, ci onoriamo sottoporvi l'unita proposta di legge che ha, appunto, lo scopo di rimediare al lamentato stato di fatto, ridando serenità a numerosi benemeriti lavoratori e normalizzando la situazione negli ospedali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le scuole autorizzate ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, sono tenute ad istituire, entro e non oltre il 1965, e per una volta soltanto, un corso di mesi quattro, al quale possono essere ammessi coloro i quali, indipendentemente dal prescritto limite massimo di età, si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 12 della detta legge e successive modificazioni.